

2112/04

R.G. N. 83364/2005

Reg. Dep. N.

N°	CRON.
19 Feb 2007	
N° 1637	REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione terza civile

8

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Valentina Boroni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

[redacted] a, A [redacted] ia e [redacted]

rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Rezzonico come da procura a margine dell'atto di citazione 3 aprile 2004 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Via Rossetti 17

ATTORI OPPONENTI

CONTRO

[redacted] e N [redacted]

rappresentati e difesi dagli Avv. Alessandro Manfredini, Nicola Vasile e Anna Caimmi come da procura a margine dell'atto di costituzione in data 26.5.2004 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, Piazza Missori 3

CONVENUTI OPPOSTI

6

Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 primo comma c.p.c.

Conclusioni delle parti:

per parte opponente come da citazione in opposizione: " Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

dichiarare l'invalidità, la nullità, l'inefficacia del precetto opposto, con vittoria di spese diritti ed onorari";

per parte opposta come da comparso di costituzione e risposta: " respingere la presente opposizione confermando la validità ed efficacia del precetto opposto, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa".

Fatto e diritto

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato [redacted], [redacted] e A [redacted] si opponevano al precetto loro notificato in data 1.12.2005 da [redacted] e N [redacted] con il quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 2.913,88

per il pagamento delle spese processuali cui i primi erano stati condannati con sentenza del Giudice di Pace di Legnano in data 12.10.2005.

Esponavano che il titolo azionato non poteva considerarsi dotato del necessario requisito della esecutività riguardando esclusivamente una pronunzia di condanna alle spese del giudizio a seguito del rigetto della domanda svolta dagli attori.

Si costituiva ritualmente parte opposta contestando le argomentazioni dell'opponente alla luce del dettato di cui all'art. 282 c.p.c. ed insistendo per la declaratoria di piena validità ed efficacia del precetto opposto.

La causa veniva chiamata dal G.I. il quale, preso atto della concorde rinunzia delle parti alla celebrazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione trattandosi di questione in diritto, fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza odierna. In tale sede le parti previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe riportate, discutevano oralmente la causa.

La domanda di parte attrice opponente è fondata e merita accoglimento.

Premesso che l'eventuale sopravvenuta formazione del titolo esecutivo, o meglio la sopravvenuta acquisizione della esecutività del titolo, non giova a sanare una situazione originaria di carenza di titolo (così anche di recente Cass. Sez. 3 sent. N. 18355 del 16.9.2005), va esaminato l'argomento in ordine alla sussistenza con riguardo alla condanna alle spese della necessaria esecutività al fine di consentire di procedere ad esecuzione forzata.

Sussiste sulla questione in diritto all'esame di questo Giudicante un contrasto giurisprudenziale noto: a fronte di pronunzie dall'opposto contenuto di provenienza dalla Suprema Corte di Cassazione anche la Corte Costituzionale si è espressa in ordine alla questione se la condanna alle spese possa considerarsi idoneo titolo ex art. 282 c.p.c. per procedere ad esecuzione forzata anche quando essa acceda o, meglio, sia corollario di una pronunzia principale di merito che non abbia la caratteristica della pronunzia di condanna.

Da un lato è infatti orientamento fatto proprio da alcune pronunzie della Suprema Corte di Cassazione quello che considera il principio sancito dall'art. 282 c.p.c. e cioè l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado, applicabile solo alle sentenze di condanna e quello che ravvisa nella condanna alle spese del giudizio una pronunzia assolutamente accessoria alla pronunzia in via principale alla quale, dunque, va ricollegato anche il requisito della immediata esecutività.

Come ha ben ricordato la Suprema Corte di Cassazione nella recente pronunzia n. 9236 del 12.7.2000 (altro precedente è costituito da Cass. sent. 5837 del 24.5.1993) il principio della immediata esecutoretà delle pronunzie di primo grado riservato solo alle ipotesi in cui queste

abbiano ad oggetto una condanna, così come elaborato dalla Giurisprudenza previgente, non ha motivo di essere abbandonato anche con riguardo alla previsione attuale dell'art. 282 c.p.c, al di là delle osservazioni contenute negli atti preparatori, tenuto conto della circostanza che solo le sentenze di condanna, per loro intrinseca natura, sono idonee a costituire titolo esecutivo nell'ambito della esecuzione forzata. Ed infatti l'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato riguarda soltanto il momento della esecutività della pronuncia con la conseguenza che deve essere privilegiato il riferimento alla connaturale correlazione tra condanna ed esecuzione forzata.

In questi termini si è espressa anche Cass. sent. n. 16262 del 3.8.2005 in cui si è precisato che il concetto di "accessorietà" cui la Giurisprudenza si riferiva con riguardo alla statuizione di condanna alle spese del giudizio è sempre stato utilizzato in senso non proprio e, più specificatamente, come semplice "dipendenza" dalla pronuncia principale al mero fine di individuare il profilo della soccombenza.

D'altro canto la stessa Cassazione con recente pronuncia (n. 21367/2004) ha, al contrario ritenuto che anche la condanna alle spese, in virtù dell'immediata efficacia esecutiva di qualsiasi pronuncia di condanna endoprocedurale (tale essendo quella alle spese), debba godere del regime della provvisoria esecutività indipendentemente dalla natura del capo di sentenza che abbia deciso il merito della controversia, sia esso di natura costitutiva, di accertamento o di condanna.

Deve peraltro segnalarsi che con una pronuncia del tutto coeva a quella della Cassazione n. 21367/2004, la Corte Costituzionale ha negato in radice il presupposto dell'argomento su cui poggiava il dibattito precedente e cioè il fatto che possa considerarsi accessorio al capo di sentenza oggetto della domanda di merito la pronuncia di condanna alle spese. La Consulta, infatti, ha affermato che, nonostante il regime di cui all'art. 282 c.p.c. possa estendersi anche a tutte le pronuncia "accessorie" alla domanda principale, detta accessorietà debba essere interpretata in stretti e rigorosi termini ex art. 31 c.p.c.. In questa accezione tecnica non può essere riconosciuta tale qualifica alla condanna alle spese di lite atteso che essa non presuppone una domanda di parte, è irrilevante ai fini della determinazione del valore della causa ex artt. 10 e 31 c.p.c. e trova fondamento unicamente nel principio della soccombenza.

Posta questa premessa la Consulta ha quindi definito il capo di condanna alle spese di lite semplice "corollario" della pronuncia di merito privo del carattere di accessorietà; tale natura gli impedirebbe quindi di vedere anticipata la sua efficacia rispetto alla sua definitività non chiamando in gioco l'art. 282 c.p.c. che si riferisce solo alle pronunzie di merito.

Ritiene questo Giudice che la prospettazione fatta propria dalla Corte Costituzionale sia convincente e meriti adesione.

Deve invero osservarsi che il capo di condanna alle spese di lite presenta, come autorevolmente osservato dalla Consulta, profili di autonomia e diversità sostanziali rispetto alla pronunzia di merito tali da giustificare un suo diverso trattamento, in punto esecutività, rispetto alla pronunzia di merito medesima. Ne consegue che, una volta escluso il carattere di accessorietà della pronunzia alle spese al capo relativo alla pronunzia di merito, non possa estendersi al primo il regime di anticipata esecutività dell'efficacia esecutiva della pronunzia anche alla condanna alle spese ex art. 282 c.p.c..

Né può trarsi argomento a contrario ragionevolmente probante dalla circostanza che la sottrazione di tale statuizione al principio della immediata esecutività possa determinare un irragionevole pregiudizio nei confronti della parte vittoriosa che, comunque, è stata costretta ad anticipare le spese del giudizio determinando un effetto opposto rispetto alla volontà deflattiva cui si ispirerebbe il nostro legislatore.

Infatti la tutela che il legislatore ha voluto apprestare alla parte vittoriosa è strettamente collegata alla pretesa di merito che abbia attitudine a costituire titolo esecutivo e non a tutte le pronunzie in genere, così dimostrando una particolare attenzione ad un certo tipo di pronunzie e non indiscriminatamente a tutte. L'aspetto, infine, della volontà deflattiva non è tale, ad avviso di chi scrive, da ricevere tutela anche in questa sede ove manca una indicazione espressa del legislatore in tal senso.

Ne deriva che l'opposizione va accolta, essendo il titolo posto a base del precetto opposto proprio la condanna alle spese nell'ambito di un giudizio definito con sentenza di rigetto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite in ragione del contrasto giurisprudenziale sul punto di diritto oggetto del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande delle parti, in accogliendo ^{meute} della domanda attorea dichiara insussistente il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo azionato con il precetto opposto di cui, per l'effetto, viene dichiarata l'inefficacia. B

Spese compensate.

Milano, 15 febbraio 2007

Il Giudice Unico
Valentina Boroni

N°	CRON.
19 Feb-2007	
N° 1034	REP.

La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in Cancelleria 19-2-07
OGGI.....
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Antonella Franciò

